



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 09/08/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 31 luglio 2007, n. 120

Determinazioni dirigenziali n. 41 del 13.03.2007 e n. 61 del 23.04.2007, atti ricognitivi delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione disponibili all'assegnazione ai gestori provvisori di cui alle leggi regionali 26/06 e 34/06. Revisione sedi farmaceutiche disponibili.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n.29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n.18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. dell'ufficio Assistenza farmaceutica n°3, riceve dal Dirigente dello stesso ufficio, la seguente relazione:

- L'art. 5 della legge regionale n. 26 del 9.8.2006 dispone che i gestori provvisori, le cui sedi farmaceutiche siano state assegnate in esecuzione delle graduatorie provinciali degli ultimi concorsi provinciali, approvate con determinazioni dirigenziali nn. 26/03, 27/03, 138/04 e 141/04, ma risultati idonei negli stessi o in quelli precedenti, sono dichiarati vincitori e immessi nella titolarità secondo le disponibilità esistenti e nell'ordine di una graduatoria comparativa per titoli secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, della legge 8 novembre 1991, n. 362.

- l'art. 1, lettera a) della legge regionale n. 34 del 12.12.2006 apporta alcune modifiche all'art. 5 della legge regionale 9.8.2006 n. 26 ed in particolare modifica il comma 1, dopo le parole "sono dichiarati", la parola "vincitori", sostituendola dalle seguenti: "assegnatari di sede farmaceutica".

- Inoltre la stessa legge di modifica sempre all'art. 1, lettera b) sostituisce il comma 2 della L.R. 26/06 stabilendo che le domande degli aventi diritto devono pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati, secondo i criteri di cui al comma 1, dal Dirigente del servizio farmaceutico della Regione Puglia, che propone la relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore Sanità entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande. Previa

pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria, si procede alle relative assegnazioni a seguito di interpello simultaneo.

- Con Determinazione Dirigenziale n.41 del 13.03.2007 è stato approvato l'atto ricognitivo delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione utili all'assegnazione ai gestori provvisori, ai sensi delle citate leggi regionali.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 61 del 23.04.2007 è stato integrato e modificato l'atto n. 41/07 con l'inserimento, tra l'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione ai gestori provvisori, di cui alle leggi regionali 26/06 e n. 34/06, della sede farmaceutica del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG).

Nelle suddette determinazioni dirigenziali la disponibilità delle sedi farmaceutiche di Nardò e Grumo Appula è subordinata al parere dell'Avvocatura regionale in merito alla applicabilità della norma in presenza di richiesta di prelazione da parte dei Comuni interessati.

Con nota prot. n. 20546 del 26.07.07 l'Avvocatura della Regione Puglia ha espresso il seguente parere che recita:

“in ragione di quanto rappresentato da codesto Settore, ove i provvedimenti giuntali nn. 6703/96 e 1904/06 menzionati nella nota prot. 24/4633/ATP/3 del 13.03.2007 abbiano la natura giuridica di cui all'art. 9 L. 475/68, s.m.i., appare esercitabile da parte dei Comuni citati la prelazione di cui all'art. 10 della predetta L. 475/68. Conseguentemente l'atto ricognitivo delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione ai beneficiari istanti delle norme in favore di che trattasi dovrà tener conto delle prelazioni eventualmente esercitate”.

Pertanto, alla luce di quanto espresso dall'Avvocatura regionale, la sede farmaceutica del Comune di Grumo Appula e l'8^a sede del Comune di Nardò non sono disponibili per l'assegnazione a gli ex gestori provvisori, di cui alle LL.RR. n. 26/06 e 34/06, in quanto richieste in prelazione.

Per quanto sopra esposto, è necessario sciogliere la riserva circa la disponibilità all'assegnazione delle sedi di Grumo Appula e Nardò e di conseguenza, si propone di modificare l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione agli ex gestori provvisori come di seguito specificato:
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Il Dirigente dell'Ufficio 03 Dr. Pietro Leoci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile della P.O. ufficio assistenza Farmaceutica e dal Dirigente dello stesso Ufficio;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa,

di modificare le Determinazioni dirigenziali n. 41 del 13.03.2007 e n. 61 del 23.04.2007, eliminando dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione agli ex gestori provvisori, di cui alle ll.rr. n. 26/06 e 34/06 la sede del Comune di Grumo Appula e l'8^a sede del Comune di Nardò.

di disporre che le sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione ai gestori provvisori, di cui alle leggi regionale n. 26/06 e n. 34/06, sono le seguenti:

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 lett.H L.R. n. 13 del 12.4.94.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Silvia Papini